



Vademecum sull'invalidità civile

In questo numero di Previdenza semplice troverete un breve vademecum sulle regole fondamentali dell'invalidità civile:

- Come si presenta la domanda
- Grado riconosciuto e benefici connessi
- Indennità di accompagnamento
- Legge 104 – benefici
- Indennità di frequenza

Buona lettura



Invalidità civile e benefici connessi

Fonti costitutive

[Art. 3 Costituzione italiana](#)

“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”

art. 38 c. 1 Costituzione italiana

“ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”.

Invalidità civile: definizione

Legge N° 118/71 art. 2

Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

Requisiti per richiedere l'invalidità civile

- essere cittadino italiano
oppure avere lo stato di:
 - rifugiato,
 - apolide,
 - cittadino di San Marino,
 - cittadino di paese UE,
 - cittadini extra UE con permesso per soggiornanti di lungo periodo o con permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno
- avere la residenza stabile in Italia



La domanda

Per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile si deve presentare una domanda all'INPS competente per territorio.

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica:

- Direttamente collegandosi al sito dell'INPS con credenziali certificate (SPID o CIE)
- Tramite un Patronato di fiducia

Documentazione necessaria

- Copia documento identità
- Codice fiscale
- Certificato medico telematico (che vale 90 giorni dalla data del rilascio) *
- Eventuali verbali di invalidità civile precedenti
- Carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lunga durata (per cittadini extra UE)

* Il certificato medico viene rilasciato generalmente dal medico curante che invia direttamente questo certificato all'INPS e rilascia una ricevuta (da utilizzare per l'inoltro della domanda) al richiedente

Tempi di definizione (teorici)

Dall'entrata in vigore della Legge n. 102/2009, l'intero procedimento amministrativo in materia di invalidità è di competenza dell'INPS. (vedi circolare INPS n° 131 del 2009)

I termini per firmare la data della visita medica sono i seguenti:

- entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per le visite ordinarie;
- entro 15 giorni dalla presentazione della domanda in caso di accertamento di patologia oncologica.

I tempi di definizione del procedimento amministrativo (concessione di eventuali benefici) sono fissati in 120 giorni dalla domanda.

La visita di accertamento

In realtà non si tratta di una vera e propria visita piuttosto di un accertamento agli atti. E' possibile inviare all'INPS tutta la documentazione sanitaria ed evitare così la convocazione a visita.

in ogni caso l'INPS può, comunque, convocare a visita.

Verbale

Una volta esaurito l'iter di accertamento, la Commissione invia all'interessato il verbale di accertamento,

Il verbale specifica:



- il grado riconosciuto
- L'eventuale necessità di visite di revisione

Ricorso

Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità è possibile promuovere un ricorso giudiziario entro sei mesi dalla notifica del verbale sanitario.

Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.

Grado riconosciuto e benefici connessi

Ad ogni grado di invalidità riconosciuto, corrispondono alcuni diritti economici e non.

Ovviamente il grado superiore ricomprende in sé i benefici dei gradi inferiori

Vediamo nel dettaglio grado riconosciuto e benefici connessi

Grado = fino al 33%

Non invalido = nessuna prestazione

Grado = dal 34%

- Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.
- Nuovo nomenclatore nazionale in via di approvazione già previsto con [Decreto LEA](#) del gennaio 2017 in G.U n° 65 del 18/03/2017

Modalità erogazione protesi

- La concessione di ausili e protesi è correlata alla diagnosi indicata nel verbale di riconoscimento di invalidità civile.
- Per esempio per ottenere un apparecchio acustico nel verbale deve essere specificata la sordità

Grado = dal 46%

- Iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro e della massima occupazione per il collocamento obbligatorio; (Legge n° 68/1999 art. 1 e seguenti)

l'iscrizione può essere richiesta dai lavoratori non occupati (o part-time) allegando verbale di riconoscimento.

Grado = dal 51% [Decreto legislativo n° 119/2011, art. 7](#)

Congedo per cure:

- Deve essere concesso, ogni anno, su richiesta dell'invalido e previa richiesta di un medico convenzionato o appartenente a struttura ASL, un congedo straordinario non superiore a trenta giorni per cure connesse alle patologie che hanno dato origine all'invalidità civile;
- I permessi possono essere richiesti anche frazionati (a giorni)
- Non incidono sul periodo di "comporto"
- I permessi sono retribuiti dal datore di lavoro



Grado = dal 60%

- Iscrizione al fine dell'assunzione obbligatoria per lavoratori collocati per vie ordinarie e successivamente riconosciuti invalidi non per cause di lavoro o di servizio; (art. 4 comma 4 legge 68/99)
- Opportunità per gli invalidi lavoratori dipendenti che possono essere considerati tra i collocati obbligatoriamente senza dover interrompere il rapporto di lavoro.
- Opportunità anche per i datori di lavoro che possono adempiere all'obbligo dell'assunzione obbligatoria utilizzando un lavoratore già alle sue dipendenze

Grado = dal 67%

- fornitura gratuita di protesi, presidi, ausili, come previsto dal DM 27/08/99 n° 322 in connessione alle infermità invalidanti.
 - tessera di esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
 - eventuali agevolazioni per tessere tranviarie.
 - agevolazioni per graduatorie case popolari.
 - agevolazioni canone telefonico in base ai redditi posseduti (ISEE).
 - Esenzione dall'obbligo delle reperibilità oraria per visite fiscali
- ✓ art. 25 del d. l.vo 14 settembre 2015, n. 151
 - ✓ decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute dell'11 gennaio 2016

Grado = dal 74%

Da questo grado in su, sono previste provvidenze economiche

- Assegno mensile 313,91 € (per l'anno 2023) in presenza di redditi personali inferiori a 5.391,88 € purché inoccupati, occupati saltuariamente , o presso cooperative sociali.
- Iscrizione obbligatoria all'ufficio provinciale del lavoro (*ogni anno entro il 31/03 l'invalido deve segnalare la permanenza nelle liste del collocamento - Modello INPS ICLAV*)
- Incompatibilità con assegno di invalidità INPS, pensione categoria AOI (legge n° 222/84, art. 1 comma 12)
- Possibilità di accesso all'A.Pe Social
- Pensionamento anticipato (41 anni di contributi) per i lavoratori precoci (= un anno di contribuzione effettiva prima del compimento del 19° anno di età)
- Fruizione A.Pe social con 30 anni di CTB + 63 anni di età.
- Opzione donna

Grado = dal 75%

Solo per i lavoratori dipendenti

Riconoscimento di una maggiorazione contributiva figurativa pari a due mesi per ogni anno di lavoro

effettivamente

svolto dopo il riconoscimento di questo grado di invalidità nella misura massima di 60 mesi (il



massimo accreditabile lo si raggiunge lavorando 30 anni nella condizione di invalido al 75%). ([legge 388/2000 art. 80 c.3](#))

Grado = 100%

- Pensione di inabilità 313,91 € (per l'anno 2023) in presenza di redditi personali inferiori a 17.920,00 €

Assegno al nucleo familiare per se stessi su pensione di reversibilità

- L'invalido civile riconosciuto al 100% anche dall'INPS – non basta il solo riconoscimento da parte della Commissione Invalidi – se titolare di pensione di reversibilità derivante da contribuzione da lavoro dipendente (in genere categoria So) può richiedere per sé stesso l'assegno al nucleo familiare a condizione che abbia redditi non superiori a 35.413,24 € per l'anno 2023;

Indennità di accompagnamento

Importante

L'indennità di accompagnamento va espressamente richiesta all'atto della domanda e il medico estensore del certificato medico telematico deve indicare questa condizione.

In carenza anche se spettante l'indennità di accompagnamento non viene erogata

L'indennità di accompagnamento spetta se nel verbale è riportata l'espressione

- “con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita propri dell'età”
- oppure “con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di qualcuno” o entrambe queste espressioni.

L'importo dell'indennità è pari a 527,16 € (per il 2023) e non dipende dai redditi posseduti.

Indennità accompagnamento e ricoveri

L'indennità viene sospesa in caso di ricovero in strutture con retta a totale carico dello Stato e a fini esclusivamente riabilitativi.

I periodi di ricovero ospedalieri per cure non vanno dichiarati.

Da alcuni anni non è più necessario segnalare i ricoveri con modello ICRic in quanto ci dovrebbero pensare direttamente le strutture di ricovero.

In caso di richiesta di restituzione somme indebite è sempre opportuno controllare che i periodi siano a fini riabilitativi con retta a totale carico dello stato.

Legge 104

Contestualmente alla domanda di riconoscimento dell'invalidità civile è possibile richiedere anche quello per usufruire dei permessi previsti dalla legge 104/1992.

Per poter usufruire dei permessi previsti dalla legge 104 è necessario il riconoscimento di “portatore di handicap grave” (art. 3 comma 3 della legge 104/92).



Chi può usufruire dei permessi

- il lavoratore disabile in situazione di gravità può usufruire alternativamente di 2 ore di riposi giornalieri retribuiti o di 3 giorni di permessi sindacali;
- Il lavoratore che assiste il coniuge, un parente o un affine entro il secondo grado, con handicap in situazione di gravità, ha diritto ai permessi sopra indicati, a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
- Il lavoratore affetto da patologie oncologiche o da gravi patologie croniche-degenerative ingravescenti, con ridotta capacità lavorativa, a diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale;
- Il lavoratore che presta assistenza ad un familiare (coniuge, genitore, figlio, fratello, parente o affine entro il terzo grado) disabile grave e convivente può usufruire, anche, del congedo straordinario indennizzato. Si tratta di un periodo di congedo, della durata massima, di 2 anni, che ciascun lavoratore ha a disposizione per assistere al meglio i propri familiari disabili.
- Tutti i permessi ex legge 104 sono coperti da contribuzione figurativa utile sia per il diritto che per la misura della pensione.

Trattamenti particolari sono previsti per il

Ciechi civili

- Pensione
- Indennità di accompagnamento (di importo superiore a quello per gli invalidi civili)
- Pensione ai ciechi ventesimisti

Sordomuti

- Pensione
- Indennità di comunicazione

Affetti da drepanocitosi e talassemia major

- Pensione senza alcun limite di reddito personale

Indennità di frequenza

Viene concessa ai minori con difficoltà persistenti a svolgere gli atti propri dell'età.

È richiesta la frequenza a corsi di studio riconosciuti



Redditi rilevanti ai fini della concessione delle pensioni/assegni di invalidità civile

Rilevanza 25: Prestazioni erogate a minorati civili prima del compimento del 65° anno, art. 12, comma 3, L. n. 412/1991 e s.m. e i.
Redditi esterni rilevanti per il solo titolare: redditi assoggettabili ad IRPEF
Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all'estero
Arretrati di lavoro dipendente in Italia e all'estero riferiti ad anni precedenti
Redditi da lavoro autonomo, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali (redditi prodotti da: lavoro autonomo, professionale e d'impresa, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrative dall'Istituto; ogni altro reddito da lavoro autonomo prestato in Italia o all'estero, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA)
Reddito da pensioni dirette erogate da Stati esteri
Reddito da pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri
Arretrati da pensione estera
Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.)
Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti (Cassa integrazione guadagni)
Reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze non più da dichiarare Circ. INPS n° 74 del 2017
Redditi da terreni e immobili diversi dalla casa di abitazione (Italia- estero)
Altri redditi assoggettabili all'IRPEF (assegni di sostentamento, redditi di capitale (Italia – estero), dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese)
Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (Italia – estero)
Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria
Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto



Tutti i numeri di  *Previdenza Semplice* li trovate [qui](#)



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Italia](#)

Per ricevere  *Previdenza Semplice* inviate una e-mail a p.zani@tuttoprevidenza.it con oggetto "*Previdenza Semplice*" e testo "SI"